

Circ. 1-3-2001 n. 503056 (1)

L. 25 agosto 1991, n. 287 - Attività di vendita esercitata negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - Obbligo di esposizione dei prezzi - orari.

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ufficio D2, Disciplina del commercio.

Codesto Comune, con nota del 19 ottobre 2000 n. 5093, ha chiesto chiarimenti alla scrivente, in merito alla normativa giuridica applicabile all'attività di vendita per asporto esercitata ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, negli esercizi autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare chiede precisazioni in merito all'obbligo di indicazione dei prezzi a carico del titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, sia per i prodotti che somministra che per i prodotti che vende ai sensi del comma 4 citato.

In merito a quanto sopra, si precisa che la legge n. 287 del 1991 non contiene norme specifiche che riguardano l'obbligo di esposizione dei prezzi dei prodotti.

Si osserva, però, che l'art. 5, comma 4, della legge n. 287 del 1991, nell'individuare i prodotti che il titolare di un pubblico esercizio ha facoltà di vendere per asporto, precisa anche che:

"In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto".

Da tale esplicito richiamo consegue che all'attività in questione si applica anche l'art. 14 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che detta la disciplina della "Pubblicità dei prezzi" nel settore dell'attività di vendita e dispone fra l'altro che "I prodotti esposti per la vendita al dettaglio (...) debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo".

Di conseguenza, per quanto concerne i prodotti esposti per la vendita, vige l'obbligo di esporre un cartello con l'indicazione del prezzo del prodotto offerto per l'asporto.

Resta fermo, ovviamente, l'obbligo di rispettare l'art. 180 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il Regolamento del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) il quale dispone che "I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi".

Il richiamo, in tal caso, alla tariffa dei prezzi va riferito, ad avviso della scrivente, ai prodotti offerti per il consumo sul posto.

Codesto Comune chiede, inoltre, di conoscere se, in virtù del richiamo nell'art. 5, comma 4, della legge n. 287 del 1991, della normativa vigente in materia di attività di vendita, sia applicabile alla vendita per asporto dei prodotti somministrati, anche la disciplina degli orari contenuta nel decreto legislativo n. 114 del 1998.

Al riguardo si precisa che l'art. 8 della legge n. 287 del 1991 che disciplina l'"orario di attività" dei pubblici esercizi è da considerarsi esaustivo della materia. Ciò anche in relazione al fatto che detta normativa assume il carattere di specialità rispetto a quella di

carattere generale, che nel decreto legislativo n. 114 regola l'orario dell'attività commerciale.

Si ritiene, inoltre, che il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, indipendentemente dal fatto che si sia avvalso o meno della facoltà prevista dall'art. 5, comma 4, sia tenuto al rispetto della disciplina dettata dall'art. 8 sopracitato.

La presente nota è inviata per conoscenza , al Ministero dell'interno, il quale è pregato di far conoscere alla scrivente ed al Comune in indirizzo, eventuali determinazioni contrarie su quanto sostenuto in merito all'applicazione dell'art. 180 del Regolamento del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773.)

Il Direttore generale
F.to dott. Piero Antonio Cinti

NOTE:

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ufficio D2, Disciplina del commercio.